

REGOLAMENTO (CE) N. 1077/2009 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2009

che fissa la data limite per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato per le carni suine previsto dal regolamento (CE) n. 1329/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, lettere a) e d), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'aiuto all'ammasso privato è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1329/2008 della Commissione, del 22 dicembre 2008, recante misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine sotto forma di aiuti all'ammasso privato in parte del territorio del Regno Unito ⁽²⁾. L'aiuto è concesso in seguito alle circostanze eccezionali che hanno colpito il settore delle carni suine in Irlanda e in Irlanda del Nord nel mese di dicembre 2008 allorché è stata accertata la presenza di elevati livelli di policlorodifenili (PCB) nelle carni suine provenienti dall'Irlanda. Da allora la situazione è cambiata e, pertanto, le misure non sono più necessarie.

- (2) Occorre quindi mettere fine alla concessione di aiuti all'ammasso privato per le carni suine ed è necessario stabilire una data di scadenza per la presentazione delle domande.

- (3) Per evitare pratiche speculative il regolamento deve entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione e la data di scadenza deve essere il giorno successivo all'entrata in vigore.

- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data di scadenza per la presentazione delle domande per l'aiuto all'ammasso privato per le carni suine di cui al regolamento (CE) n. 1329/2008 è il 13 novembre 2009.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2009.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 345 del 23.12.2008, pag. 56.

